



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023,  
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni  
professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS  
CIG: B065D6E782*

**Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento del  
servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali  
ed extra-professionali per il personale dell'IVASS**

**CAPITOLATO TECNICO**

**CIG: B065D6E782**

## INDICE

Informazioni relative al rischio da assicurare .....	3
Collettività assicurata.....	3
Retribuzione annua di riferimento .....	3
Statistica sinistri .....	3
Condizioni generali e particolari della copertura infortuni .....	4
CONDIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 Durata ed effetto del contratto .....	4
Art. 2 Altre assicurazioni .....	4
Art. 3 Buona fede .....	4
I RISCHI ASSICURATI.....	4
Art. 4 Rischi coperti .....	4
Art. 5 Inclusioni nella copertura.....	4
Art. 6 Capitali assicurati e massimali .....	5
Art. 7 Massimale nel caso di evento catastrofe.....	5
Art. 8 Rischio volo .....	5
Art. 9 Responsabilità civile del contraente .....	6
Art. 10 Estensione della garanzia alle ernie e alle lesioni muscolari da sforzo .....	6
Art. 11 Estensione ai danni estetici .....	6
Art. 12 Estensione al rischio di guerra .....	6
Art. 13 Estensione territoriale.....	6
Art. 14 Minorazioni preesistenti.....	6
Art. 15 Esonero denuncia infermità.....	7
Art. 16 Esclusioni.....	7
LA PRESTAZIONE DEL CONTRAENTE: IL PREMIO .....	7
Art. 17 Determinazione e pagamento del premio .....	7
Art. 18 Denuncia dell'infortunio e obblighi in caso di sinistro .....	8
LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURATORE: L'INDENNIZZO .....	9
Art. 19 Criteri di valutazione dell'invalidità permanente .....	9
Art. 20 Infortuni extra-professionali: franchigia assoluta per invalidità permanente .....	9
Art. 21 Rimborso spese di cura rese necessarie dall'infortunio.....	9
Art. 22 Indennizzo in caso di morte.....	10
Art. 23 Pagamento dell'indennizzo e anticipazione sulla liquidazione .....	10
Art. 24 Condizioni speciali per Consiglieri e Direttori .....	10
Art. 25 Clausola arbitrale.....	10
Art. 26 Obbligo d'informazioni .....	11
CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSISTENZA .....	11
Art. 27 Servizio di assistenza alla persona .....	11
Art. 28 Rientro sanitario a seguito d'infortunio .....	11
Art. 29 Rimborso spese di viaggio di un familiare all'estero .....	12
Art. 30 Biglietto di viaggio per accompagnatore di minori all'estero .....	12
Art. 31 Trasporto della salma .....	12
Art. 32 Invio medicinali urgenti irreperibili all'estero.....	12
Art. 33 Rimborso spese supplementari a seguito di soggiorno prolungato all'estero per cause di forza maggiore.....	13
ALLEGATO 1.....	14
ALLEGATO 2.....	16

## Premessa

L'appalto di servizi assicurativi, definito nell'ambito del presente Capitolato, si prefigge l'obiettivo di affidare al soggetto aggiudicatario della gara la copertura del rischio infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS, per un biennio, a far data dal 28 settembre 2024 al 27 settembre 2026, prorogabile per ulteriori 12 mesi.

## Informazioni relative al rischio da assicurare

Di seguito vengono illustrati i dati relativi alla collettività assicurata, con distinta evidenza delle unità da assicurare, della loro composizione numerica attuale e del monte retributivo annuo presunto (da considerare ai fini della quotazione e dell'aggiudicazione), nonché alcuni dati statistici concernenti l'attuale copertura assicurativa.

### Collettività assicurata

La collettività assicurata contro il rischio di infortuni professionali ed extra-professionali è costituita da tutti i dipendenti IVASS che sono individuati nel libro matricola (direttori e altro personale non appartenente al profilo di direttore) i Consiglieri e il Segretario Generale. Alla data del 1° gennaio 2024, la collettività da assicurare è di 369 persone, composta da 333 dipendenti, 33 direttori, 2 Consiglieri, 1 Segretario Generale. Nel corso della durata contrattuale la collettività potrà raggiungere una numerosità fino a 400 persone.

### Retribuzione annua di riferimento

A fronte della collettività sopra indicata, il monte retributivo annuo è pari a € 32.500.000,00 (trentaduemilionicinquecentomila/00).

### Statistica sinistri

Di seguito, si riportano i principali dati relativi alla situazione della sinistralità osservata nel corso degli ultimi due contratti triennali, il cui dettaglio è riportato nell'Allegato 1, con evidenza della misura d'invalidità riconosciuta dal precedente assicuratore:

Anno	N. prof.	N. extra	N. Riserva	Importi Riserva	N. Liquidato	Importi Liquidato	Totale sinistri	Totale premi	S/P	Tasso ‰
01/09/2017 31/08/2018			1	1.725	8	269.838	271.563	160.769	169%	5,517
01/09/2018 31/08/2019			4	17.428	8	280.286	297.714	163.076	183%	5,517
01/09/2019 31/08/2020			3	5.175	2	10.648	15.823	120.470	13%	5,517
01/09/2020 31/08/2021	1	7			8	411.691	411.691	249.935	165%	8,300
01/09/2021 31/08/2022	2	5	1	30.000	6	228.136	258.136	249.448	103%	8,300
01/09/2022 31/08/2023	2	13	9	343.125	6	146.955	490.080	242.774	202%	8,300



## Condizioni generali e particolari della copertura infortuni

### CONDIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 Durata ed effetto del contratto**

La durata del presente contratto è fissata in anni 2 (due) con scadenza annuale intermedia decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di efficacia dello stesso, fissata al 28 settembre 2024 ed è prorogabile per ulteriori 12 mesi.

#### **Art. 2 Altre assicurazioni**

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre società.

#### **Art. 3 Buona fede**

Qualora il Contraente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del Contratto, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

### I RISCHI ASSICURATI

#### **Art. 4 Rischi coperti**

La copertura assicurativa riguarda:

- 1) morte dell'Assicurato;
- 2) invalidità permanente, totale o parziale, dell'Assicurato, conseguente a un infortunio occorso durante lo svolgimento:
  - a) dell'attività professionale;
  - b) di qualsiasi altra attività extra-professionale connessa alle evenienze della vita privata e sociale.

Per infortunio s'intende, salva diversa specificazione, un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, produttivo di lesioni corporali aventi per conseguenza la morte o un'invalidità permanente totale o parziale.

La garanzia assicurativa comprende l'infortunio occorso all'Assicurato durante il tragitto dall'abitazione, anche occasionale, al luogo di lavoro e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso per via ordinaria o con gli abituali mezzi di locomozione, privati, pubblici o di servizio (rischio in itinere). Per luogo di lavoro s'intende la sede del Contraente e ogni altro luogo ove l'Assicurato sia tenuto a portarsi per svolgere la propria attività.

#### **Art. 5 Inclusioni nella copertura**

Sono oggetto di copertura tutti gli eventi, non espressamente esclusi, aventi le caratteristiche richieste dalla definizione d'infortunio.

Sono considerati infortuni, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche gli infortuni conseguenti o derivanti all'Assicurato dagli eventi seguenti:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti, straripamenti, movimenti tellurici, caduta di fulmini, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali;
- insurrezioni, tumulti popolari, vandalismo, aggressioni, scioperi, sommosse, sabotaggio, attentati, azioni coercitive di terzi e atti violenti anche dovuti a movente politico, sociale, sindacale o a terrorismo, ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave;
- atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- annegamento;
- assideramento e/o congelamento, colpi di sole, di calore o di freddo ed influenze termiche ed atmosferiche;
- lesioni corporali causate da contatto improvviso con sostanze corrosive;
- asfissia non di origine morbosa, soffocamento da ingestione di solidi, sostanze e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- intossicazione anche non avente origine traumatica;
- avvelenamenti acuti e lesioni derivanti da ingestione e/o assorbimento di cibo o altre sostanze;
- infezioni o avvelenamenti causati da morsi di animali, da punture d'insetti e da vegetali;
- folgorazione;
- stati di malore, di incoscienza o vertigini.

#### **Art. 6 Capitali assicurati e massimali**

I capitali assicurati, per gli appartenenti alla collettività del personale assicurato sono così distinti:

- 1) *Consiglieri, Segretario Generale e Direttori:*  
Cinque volte la retribuzione annua in caso di morte con il massimo di € 1.000.000,00.  
Fino a sei volte la retribuzione annua in caso d'invalidità permanente con il massimo di € 1.200.000,00.
- 2) *Altri dipendenti:*  
Cinque volte la retribuzione annua in caso di morte con il massimo di € 500.000,00.  
Fino a sei volte la retribuzione annua in caso d'invalidità permanente con il massimo di € 600.000,00.

#### **Art. 7 Massimale nel caso di evento catastrofe**

Il massimale per evento è complessivamente pari a € 10.000.000,00, fatti salvi i rischi volo e responsabilità civile. Nel caso in cui gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano tale limite, l'indennizzo spettante a ciascun Assicurato sarà ridotto in proporzione delle singole somme assicurate.

#### **Art. 8 Rischio volo**

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei su velivoli od elicotteri, esclusi quelli:

- su aeromobili di aeroclub;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltaplani, mezzi per il parapendio.



La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa dal momento in cui ne è disceso.

- I massimali rimborsabili sono, per il caso di morte e per il caso d'invalidità permanente:
- per persona € 1.200.000,00;
  - complessivamente per aeromobile quindici volte il massimale individuale. In tale limite rientrano i capitali di altre polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente che includono il rischio volo.

#### **Art. 9 Responsabilità civile del contraente**

La garanzia assicurativa riguarda la copertura dell'infortunio causato da colpa del Contraente nei confronti sia degli Assicurati sia dei terzi.

La presente garanzia vale solo per l'eventuale eccedenza del danno rispetto al massimale assicurato con la polizza di responsabilità civile e fino a 1/4 dei massimali di questa polizza.

Il massimale per evento catastrofe della presente garanzia è pari a € 20.000.000,00.

#### **Art. 10 Estensione della garanzia alle ernie e alle lesioni muscolari da sforzo**

L'assicurazione è estesa alle ernie e alle lesioni muscolari da sforzo. Qualora l'ernia non sia operabile secondo parere medico, sarà corrisposta un'indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 10% della relativa somma assicurata.

#### **Art. 11 Estensione ai danni estetici**

In caso d'infortunio con conseguenze di carattere estetico, che non risulti altrimenti indennizzabile ai termini del presente contratto, saranno rimborsate le spese sostenute per cure, applicazioni e interventi di chirurgia plastica ed estetica effettuati allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, sino ad un importo pari nel minimo a € 500,00 e nel massimo a € 5.000,00.

#### **Art. 12 Estensione al rischio di guerra**

La garanzia è estesa agli infortuni avvenuti all'estero derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità, per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

#### **Art. 13 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per tutto il mondo. Le prestazioni pecuniarie sono corrisposte in euro e in Italia.

#### **Art. 14 Minorazioni preesistenti**

Le minorazioni non sono indennizzabili quando imputabili a preesistenti condizioni fisiche e patologiche.



## **Art. 15 Esonero denuncia infermità**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli Assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire.

## **Art. 16 Esclusioni**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni derivanti da:

1. guida e uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo quanto specificamente previsto per il rischio volo;
2. pratica dei seguenti sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al terzo grado della scala UIAA senza accompagnamento di esperto che abbia effettuato più scalate di pari difficoltà, salti dal trampolino con sci o idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia svolta isolatamente, paracadutismo o sport aerei in genere;
3. corse o gare, con relative prove ed allenamenti, cui l'Assicurato partecipi a titolo non puramente ricreativo o che comporti l'impiego di animali, di veicoli in genere, di natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura o a carattere prevalentemente escursionistico;
4. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche.

L'assicurazione non è inoltre operante per:

1. infortuni derivanti da dolo o da azioni delittuose dell'Assicurato;
2. operazioni chirurgiche, accertamenti, cure, trattamenti od interventi medici non resi necessari a seguito di infortunio;
3. persone con età superiore a 75 anni; per coloro che raggiungano tale età nel corso del contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio.

## **LA PRESTAZIONE DEL CONTRAENTE: IL PREMIO**

### **Art. 17 Determinazione e pagamento del premio**

Il parametro di riferimento per il calcolo del premio è costituito dalla retribuzione annuale erogata a ciascun Assicurato.

Il premio è determinato su base annuale.

La corresponsione del premio avverrà con le seguenti modalità:

- il premio provvisorio, da pagarsi al momento della sottoscrizione del contratto, e successivamente entro la scadenza delle annualità, sarà calcolato applicando il tasso di premio lordo offerto all'ammontare globale delle retribuzioni di riferimento, pari a euro 32.500.000,00;
- il conguaglio del premio sarà regolato successivamente alla trasmissione, nei tempi di seguito specificati, delle retribuzioni effettivamente erogate ed avverrà entro 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza di ogni annualità.

Per il personale che entra o esce dalla copertura il premio sarà determinato in ragione delle retribuzioni erogate.



Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate e comunicherà:

- entro 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza di ogni annualità, l'ammontare delle retribuzioni di competenza di ciascun Assicurato erogate nel periodo di copertura.
- di volta in volta, i nominativi delle persone di nuova assunzione o che hanno cessato l'attività, con indicazione della categoria di appartenenza.

Per retribuzione s'intende quanto l'Assicurato percepisce, al lordo delle ritenute, a compenso delle sue prestazioni. Sono compresi tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e ricorrente, i premi di produzione ed ogni altro compenso anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti a carattere eccezionale (premi di anzianità del 20° e 30° anno e premio "una tantum").

Il premio, al lordo dell'imposta, dovrà essere distinto, per ciascun Assicurato, fra parte destinata alla copertura del rischio professionale e parte destinata alla copertura del rischio extra-professionale.

#### **Art. 18 Denuncia dell'infortunio e obblighi in caso di sinistro**

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata, dall'IVASS, dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'accadimento, salvo impedimenti oggettivi, con l'invio del modello di denuncia, compilato e sottoscritto dal dipendente o dagli aventi diritto, al quale sarà allegata la prima certificazione medica.

La società comunicherà all'IVASS e all'assicurato, entro 10 giorni dal ricevimento del modello di denuncia, il numero del sinistro, il nominativo, i recapiti e l'orario di ricevimento al pubblico del liquidatore designato.

L'assicurato trasmetterà alla Società tutta la documentazione medica inerente il sinistro (certificati, ricevute spese mediche, cartella clinica, ecc.). In caso d'insufficienza della documentazione presentata, la Società deve farne richiesta entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa.

In caso d'invalidità permanente, dovrà fornirsi alla Società idonea certificazione medica, con l'indicazione del grado, se l'invalidità è parziale.

La Società, appena in possesso di tutta la documentazione medica inerente il sinistro, anche a seguito dell'eventuale integrazione richiesta, dovrà convocare l'assicurato per sottoporlo a visita medico-legale entro 20 (venti) giorni.

La Società può richiedere al Contraente tutte le informazioni inerenti il sinistro di cui lo stesso è in possesso per ragioni di ufficio, e fornibili nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

In caso di decesso, dovrà fornirsi alla Società il certificato di morte e il certificato medico attestante la causa del decesso.

L'IVASS, su richiesta della società, per i sinistri che comportano l'erogazione di un indennizzo, comunicherà all'impresa l'importo della retribuzione annua lorda (RAL) come previsto al successivo art. 24.



Tutte le comunicazioni sopra indicate avverranno a mezzo email oppure attraverso il servizio via web dedicato eventualmente offerto dall'impresa in sede di gara o altra modalità successivamente concordata. Il modello di denuncia di cui al comma 1, sarà concordato nei contenuti con la Società attraverso il Responsabile del Servizio nominato ai sensi dell'art. 8 dello Schema di Contratto.

## LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURATORE: L'INDENNIZZO

### **Art. 19 Criteri di valutazione dell'invalidità permanente**

L'indennità è calcolata sulla somma assicurata secondo la tabella delle percentuali d'invalidità di cui all'allegato 1 al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (con esclusione delle invalidità conseguenti a malattie professionali), approvata con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data della stipula della polizza, salvo franchigia per infortuni extra-professionali.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazioni, le percentuali richiamate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica e funzionale di più organi o arti, l'indennità è stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'invalidità almeno pari all'80% è considerata totale.

Nei casi non specificati nella tabella richiamata, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di mancinismo all'arto superiore sinistro, saranno attribuite le percentuali previste per l'arto destro e viceversa.

L'eventuale indennizzo, compreso il caso di morte, sarà rapportato alla retribuzione effettiva degli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti l'accadimento del sinistro, ovvero, in assenza, a una retribuzione annualizzata, calcolata in base alla retribuzione di competenza dei mesi di erogazione.

### **Art. 20 Infortuni extra-professionali: franchigia assoluta per invalidità permanente**

Se il grado d'invalidità permanente non è maggiore del 3%, non si dà luogo a indennizzo. Se il grado d'invalidità permanente è maggiore del 3% e non maggiore del 10%, l'indennizzo è pari a 1,375% per ogni punto d'invalidità eccedente il 3%. Se il grado d'invalidità permanente è maggiore del 10%, non opera alcuna franchigia.

### **Art. 21 Rimborso spese di cura rese necessarie dall'infortunio**

È garantito il rimborso delle sole spese non riconosciute dal S.S.N., nel limite dell'80% della spesa totale, sino a concorrenza del massimale di € 5.000,00.

Il rimborso riguarda, in particolare:



- le spese per gli accertamenti diagnostici;
- le spese per gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
- le spese per le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici, rieducativi e per le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera);
- le spese di degenza;
- le spese di trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio e viceversa.

## **Art. 22 Indennizzo in caso di morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, la Società liquiderà l'indennità garantita in caso di morte se la morte avviene entro 90 (novanta) giorni da quello dell'infortunio, altrimenti liquiderà la prestazione per invalidità totale che, in ogni caso, non si cumula con quella caso morte e integra l'eventuale prestazione parziale.

La Società liquiderà la prestazione anche nel caso in cui il corpo dell'Assicurato non sia ritrovato e si presuma il decesso. La liquidazione avverrà dopo 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi di legge.

## **Art. 23 Pagamento dell'indennizzo e anticipazione sulla liquidazione**

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto, previa comunicazione all'IVASS, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettuazione della visita medico-legale di cui all'art. 18.

Le spese mediche verranno rimborsate dalla compagnia di assicurazione dietro presentazione degli originali delle ricevute e/o fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione.

È possibile richiedere anticipi nella misura massima del 50% del presumibile valore d'indennizzo, quando l'invalidità superi il 15% in base alla documentazione acquisita e siano trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla denuncia.

## **Art. 24 Condizioni speciali per Consiglieri e Direttori**

Quando, in conseguenza d'infortunio, l'attitudine del Consigliere e del Direttore sia ridotta a meno del 50% e non sia più obiettivamente possibile la prosecuzione della rispettiva attività e quindi del rapporto di lavoro con il Contraente, l'indennità sarà liquidata al 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente, fermo restando che non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche.

## **Art. 25 Clausola arbitrale**

Le divergenze sul grado d'invalidità permanente sono demandate a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.



Il Collegio medico risiede nella località scelta consensualmente tra le parti; in caso di disaccordo, il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalità permanente a data da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### **Art. 26 Obbligo d'informazioni**

La Società è tenuta a fornire al Contraente, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di ogni annualità, i dati afferenti l'andamento del rischio secondo lo schema riprodotto nell'allegato 2 alla presente polizza, in formato elettronico.

Il Contraente può richiedere alla Società, in qualsiasi altra occasione, un aggiornamento dei suddetti dati, che saranno forniti dalla Società non oltre il medesimo termine di cui sopra a decorrere dalla data della richiesta.

Le parti convengono di mettere reciprocamente a disposizione le informazioni che dovessero rendersi necessarie per un'applicazione spedita e agevole del contratto.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSISTENZA**

#### **Art. 27 Servizio di assistenza alla persona**

Le prestazioni sono operanti per tutti gli eventi indennizzabili a termini di polizza indipendentemente dalle garanzie prescelte e sempreché si siano verificati oltre il raggio di 50 (cinquanta) chilometri dal domicilio in Italia dell'Assicurato.

- Oltre agli eventi non indennizzabili a termini di polizza, valgono le seguenti esclusioni:
- spese di trasporto e rientro relativo a infermità che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto;
  - le prestazioni per le quali l'Assicurato non presenta una adeguata documentazione sugli eventi che hanno dato luogo alla prestazione stessa, nonché sui relativi effettivi esborsi in denaro.

La Società potrà fornire direttamente l'assistenza previa comunicazione dell'Assicurato.

#### **Art. 28 Rientro sanitario a seguito d'infortunio**

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato lo richiedano, sarà fornito il servizio di trasporto presso una struttura ospedaliera in Italia o presso il proprio domicilio (sia esso all'estero o in Italia). Lo stato di tale necessità sarà concordato tra il medico curante dell'Assicurato e il medico della Società.

Il trasporto sarà effettuato con il mezzo (incluso l'aereo sanitario attrezzato) che i sanitari riterranno più idoneo secondo lo stato di salute del paziente.

Nell'assistenza è incluso, se necessario, anche l'accompagnamento di un medico o infermiere durante il viaggio.

Il trasporto da paesi extra-europei sarà effettuato unicamente con aerei di linea.

Le modalità operative per la richiesta del servizio saranno concordate con la Società attraverso il Responsabile del Servizio nominato ai sensi dell'art. 8 dello Schema di Contratto.

#### **Art. 29 Rimborso spese di viaggio di un familiare all'estero**

Qualora l'infortunio abbia determinato il ricovero dell'Assicurato all'estero e ne renda impossibile il rientro presso il proprio domicilio prima di 10 (dieci) giorni, sarà organizzato o rimborsato ad un familiare residente in Italia il viaggio di andata e ritorno con biglietto aereo (di classe economica ovvero di classe equivalente a quella del biglietto originario) o ferroviario (di prima classe), escluse le spese di soggiorno, al fine di accudire l'Assicurato stesso.

La Società, qualora abbia provveduto ad organizzare il viaggio per il familiare a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo o ferroviario non utilizzato.

#### **Art. 30 Biglietto di viaggio per accompagnatore di minori all'estero**

Qualora, a seguito d'infortunio, l'Assicurato sia ricoverato per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni e si trovi all'estero congiuntamente a un figlio minore di 15 (quindici) anni che non fosse più in grado di accudire, sarà organizzato o rimborsato il viaggio di andata e ritorno con biglietto aereo (di classe economica ovvero di classe equivalente a quella del biglietto originario) o ferroviario (di prima classe) ad un parente residente in Italia affinché quest'ultimo possa prendersi cura del minore.

La Società, qualora abbia provveduto ad organizzare il viaggio per il familiare a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo o ferroviario non utilizzato.

#### **Art. 31 Trasporto della salma**

Qualora l'infortunio determini il decesso all'estero dell'Assicurato, saranno rimborsate tutte le spese per il rimpatrio della salma fino al limite massimo di € 7.500,00.

#### **Art. 32 Invio medicinali urgenti irreperibili all'estero**

Qualora l'Assicurato si trovi all'estero ed il medico curante ritenga indispensabile la somministrazione di taluni farmaci di fabbricazione italiana, ma irreperibili nel paese ove si trovi momentaneamente l'assistito, la Società, tenuto conto delle norme sanitarie vigenti nei paesi interessati, provvederà al recapito più celere ed idoneo possibile di detti medicinali.

Tutte le spese di ricerca, acquisto, spedizione, diritti doganali, saranno a carico della Società, la quale resterà comunque manlevata da ogni responsabilità dovuta a ritardi conseguenti alla momentanea irreperibilità del medicinale o la sua assoluta irreperibilità.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023,  
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni  
professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS  
CIG: B065D6E782*

**Art. 33 Rimborso spese supplementari a seguito di soggiorno prolungato all'estero per cause di forza maggiore**

Qualora su prescrizione medica a seguito d'infortunio, l'Assicurato, che si trovi momentaneamente all'estero, non sia in grado di iniziare il viaggio di ritorno al proprio domicilio alla data stabilita, la Società provvederà al pagamento diretto o al rimborso delle spese di soggiorno fino a un periodo massimo di otto giorni per un massimale giornaliero di € 230,00.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023,  
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni  
professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS  
CIG: B065D6E782

## ALLEGATO 1

ANNO	Sinistro	Polizza	Annualità	Stato	Pagato	Costo	I.p. *	Tipo sinistro
2016	12629	148242570		Senza seguito	0,00	0,00	0,000%	Professionale
2016	59939	148242570		Liquidato totale	7.414,56	7.414,56	3,000%	Professionale
2017	90055	148242570		Liquidato totale	52.434,22	52.434,22	9,000%	Extraprof
2017	591949	151600722		Liquidato totale	73.039,20	73.039,20	20,000%	Extraprof
2017	933515	151600722		Liquidato totale	91.859,16	91.859,16	17,000%	Professionale
2017	46048	151600722		Aperto/Riserva	0,00	1.725,00		
2017	251890	151600722		Senza seguito	0,00	0,00	0,000%	Professionale
2017	796426	151600722		Liquidato totale	3.925,50	3.925,50	1,000%	Professionale
2017	42461	151600722		Liquidato totale	33.552,72	33.552,72	7,000%	Extraprof
2017	60302	148242570		Senza seguito	0,00	0,00	0,000%	Extraprof
2017	591028	151600722		Liquidato totale	23.718,86	23.718,86	6,000%	Extraprof
2017	139728	151600722		Liquidato totale	1.850,00	1.850,00	3,500%	Extraprof
2017	735947	151600722		Liquidato totale	669,20	669,20	1,500%	Extraprof
2017	60359	148242570		Liquidato totale	31.460,52	31.460,52	7,000%	Extraprof
2017	934139	151600722		Liquidato totale	41.223,00	41.223,00	17,000%	Professionale
2017	434382	151600722		Senza seguito	0,00	0,00	0,000%	Extraprof
2017	682772	151600722		Senza seguito	0,00	0,00	0,000%	Extraprof
2017	127153	148242570		Senza seguito	0,00	0,00	0,000%	Extraprof
2018	293388	151600722		Liquidato totale	183.608,00	183.608,00	27,000%	Extraprof
2018	414014	151600722		Liquidato totale	7.250,00	7.250,00	5,000%	Extraprof
2018	131701	151600722		Aperto/Riserva	0,00	1.725,00		
2018	648588	151600722		Aperto/Riserva	0,00	1.988,94	0,000%	Professionale
2018	535462	151600722		Aperto/Riserva	0,00	11.828,70		
2018	535569	151600722		Liquidato totale	3.811,14	3.811,14	4,000%	Extraprof
2018	535641	151600722		Liquidato totale	32.416,86	32.416,86	5,000%	Extraprof
2018	689320	151600722		Aperto/Riserva	0,00	1.885,24		
2018	104903	151600722		Aperto/Riserva	0,00	1.725,00		
2018	689024	151600722		Liquidato totale	44.000,00	44.000,00	8,000%	Extraprof
2018	689199	151600722		Liquidato totale	9.000,00	9.000,00	4,000%	Extraprof
2018	689971	151600722		Liquidato totale	101,27	101,27	1,500%	Extraprof
2019	256302	151600722		Aperto/Riserva	0,00	1.725,00		
2019	159966	151600722		Aperto/Riserva	0,00	1.828,70	1,000%	Professionale
2019	335235	151600722		Aperto/Riserva	0,00	1.725,00		
2020	1-8101-2020-0748464	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Liquidato totale	11.939,31	11.939,31	4,125%	Extraprof
2020	1-8101-2020-0850569	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Senza seguito	0	0		Extraprof



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023,  
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni  
professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS  
CIG: B065D6E782

ANNO	Sinistro	Polizza	Annualità	Stato	Pagato	Costo	I.p. *	Tipo sinistro
2021	1-8001-2021-0203138	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Senza seguito	0	0		Extraprof
2021	1-8101-2021-0054828	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Liquidato totale	125.000,00	125.000,00	30,000%	Professionale
2021	1-8101-2021-0145021	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Liquidato totale	32.025,75	32.025,75	4,125%	Extraprof
2021	1-8101-2021-0311009	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Liquidato totale	78.149,73	78.149,73	13,000%	Extraprof
2021	1-8101-2021-0451543	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Liquidato totale	46.639,50	46.639,50	8,250%	Extraprof
2021	1-8101-2021-0522012	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Liquidato totale	20.640,00	20.640,00	3,440%	Extraprof
2021	1-8101-2021-0522461	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Senza seguito	0	0		Extraprof
2021	1-8101-2021-0549347	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Liquidato totale	72.034,64	72.034,64	12,000%	Extraprof
2021	1-8101-2021-0594280	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Liquidato totale	25.262,00	25.262,00	4,125%	Extraprof
2021	1-8101-2021-0763991	176897402	01/09/2020 - 31/08/2021	Senza seguito	0	0		Extraprof
2021	1-8101-2021-0871230	176897402	01/09/2021 - 31/08/2022	Liquidato totale	84.100,00	84.100,00	14,000%	Extraprof
2022	1-8101-2022-0012138	176897402	01/09/2021 - 31/08/2022	Liquidato totale	34.189,00	34.189,00	4,125%	Extraprof
2022	1-8101-2022-0182766	176897402	01/09/2021 - 31/08/2022	Liquidato totale	66.690,46	66.690,46	11,000%	Extraprof
2022	1-8101-2022-0182859	176897402	01/09/2021 - 31/08/2022	Aperto/Riserva	0	30.000,00		Professionale
2022	1-8101-2022-0279366	176897402	01/09/2021 - 31/08/2022	Liquidato totale	457,74	457,74	0,000%	Extraprof
2022	1-8101-2022-0318335	176897402	01/09/2021 - 31/08/2022	Liquidato totale	25.169,04	25.169,04	4,125%	Extraprof
2022	1-8101-2022-0445195	176897402	01/09/2021 - 31/08/2022	Liquidato totale	17.529,76	17.529,76	4,000%	Professionale
2022	1-8101-2022-0603777	176897402	01/09/2021 - 31/08/2022	Senza seguito	0	0		Extraprof
2022	1-8101-2022-0820756	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Senza seguito	0	0		Extraprof
2022	1-8101-2022-0853373	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Liquidato totale	21.272,16	21.272,16	3,440%	Extraprof
2022	1-8101-2022-0940092	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Liquidato totale	42.091,00	42.091,00	6,875%	Extraprof
2022	1-8101-2022-0940356	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Liquidato totale	63.000,00	63.000,00	10,000%	Extraprof
2023	1-8101-2023-0004106	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Liquidato totale	5.920,20	5.920,20	0,700%	Extraprof
2023	1-8101-2023-0004251	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Liquidato totale	7.596,30	7.596,30	1,375%	Extraprof
2023	1-8101-2023-0169216	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Liquidato totale	7.075,00	7.075,00	1,375%	Extraprof
2023	1-8101-2023-0304285	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Aperto/Riserva	0	255.000,00		Extraprof
2023	1-8101-2023-0304626	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Aperto/Riserva	0	2.025,00		Extraprof
2023	1-8101-2023-0387363	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Aperto/Riserva	0	18.000,00		Extraprof
2023	1-8101-2023-0387899	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Aperto/Riserva	0	2.025,00		Extraprof
2023	1-8101-2023-0424574	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Aperto/Riserva	0	2.025,00		Da definire
2023	1-8101-2023-0451102	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Aperto/Riserva	0	2.025,00		Professionale
2023	1-8101-2023-0461044	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Senza seguito	0	0		Extraprof
2023	1-8101-2023-0576796	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Aperto/Riserva	0	2.025,00		Extraprof
2023	1-8101-2023-0577361	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Senza seguito	0	0		Extraprof
2023	1-8101-2023-0718581	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Aperto/Riserva	0	15.000,00		Professionale
2023	1-8101-2023-0798205	176897402	01/09/2022 - 31/08/2023	Aperto/Riserva	0	45.000,00		Extraprof
2023	1-8101-2023-0996421	176897402	01/09/2023 - 31/08/2023	Aperto/Riserva	0	2.100,00		Extraprof

\* Per l'infortunio extra-professionale la percentuale indicata è al netto della franchigia con valutazione del punto a 1,375% (cfr. art. 20).



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023,  
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni  
professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS  
CIG: B065D6E782*

## ALLEGATO 2

### Schema di comunicazione dei dati relativi all'andamento del rischio

Anno denuncia	Sinistro	Polizza	Annualità del premio	Stato - Aperto/Riserva - Liquidato - Senza seguito	Riservato (€)	Pagato (€)	Costo (€)	I.p. (%)	Tipo sinistro - Extraprof. - Professionale